



POSIZIONAMENTO DELLE AGENZIE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

1. PREMESSA

L'attualità dell'emergenza climatica, l'improcrastinabile urgenza di definire nuovi modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi, basati sull'economia "circolare", fanno emergere sempre di più il valore strategico delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPAs) per il Paese.

Il percorso avviato con il Referendum popolare del 19 aprile 1993 e la conseguente Legge n. 61/1994 di istituzione delle Arpa hanno consentito l'acquisizione e lo sviluppo di professionalità multidisciplinari articolate sul territorio.

Questo percorso si è completato con l'Istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) con la Legge n. 132/2016, con l'obiettivo prioritario di garantire i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) in tutto il Paese, in una logica di rete tra livello nazionale e locale.

Oggi il sistema Agenziale è in grado di dare un supporto importante alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute. E', infatti, una forte comunità di più di 9000 professionisti molto qualificati e specializzati, nelle più diverse discipline: sono chimici, fisici, biologi, geologi, ingegneri, laureati in sc. naturali/ambientali, in sc. agrarie, tecnici della prevenzione e anche medici, avvocati, comunicatori, personale amministrativo solo per citarne alcuni; una comunità che ha saputo "fare rete" a livello nazionale.

La presenza puntuale e l'articolato presidio dei territori, il rapporto proficuo con le sue comunità all'interno di un efficace coordinamento nazionale, sono caratteristiche che assieme all'impostazione multidisciplinare fanno delle Agenzie Ambientali una realtà unica nel paese. Non esiste l'equivalente in ambito sanitario, così come nel mondo della ricerca e dell'Università in altri settori.

Tali specificità necessitano oltre che di strumenti tecnici adeguati, anche di riferimenti contrattuali dedicati e specifici, per consentire l'avvio di percorsi di innovazione organizzativa e funzionale, di ulteriore valorizzazione delle competenze e professionalità.

Dal punto di vista della gestione del personale, la quasi totalità delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente applica i CCNL della dirigenza e del comparto della Sanità.

In questo contesto si collocano le scelte operate in sede di contrattazione collettiva nazionale, che, riconoscendo le peculiarità delle Agenzie ambientali rispetto agli enti e alle aziende del SSN, ne hanno declinato i seguenti dovuti distinguo:

Personale del comparto

- L'art. 50, comma 2, del **CCNL integrativo 20/9/2001**, rubricato "Norma speciale per le A.R.P.A.", per favorire l'ottimale svolgimento dei compiti delle ARPA nei propri settori di attività, prevede che:

"2. Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale esperto le A.R.P.A., in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto

dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di accesso, anche **ulteriori corsi di laurea** oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie di cui all'Allegato n. 1 della presente Raccolta.”

- L'art. 12 del nuovo **CCNL Sanità siglato in data 21/05/2018**, nell'ambito delle disposizioni tese a ridefinire l'inquadramento professionale del personale del comparto Sanità, ha previsto la possibilità di istituire un'apposita area prestazionale definita “**area tecnico-ambientale**”, andando in tal modo a confermare la necessità di prevedere un'area dedicata, nella quale declinare i profili professionali attinenti alle attività delle Agenzie ambientali.

Personale della dirigenza

- L'art. 5 del **CCNL sottoscritto il 21/07/2005** per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del SSN, ha **istituito** nell'ambito del **ruolo tecnico** il profilo professionale del **dirigente ambientale**, prevedendo, altresì, che le ARPA individuino nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le specializzazioni, per l'assunzione del dirigente ambientale - in relazione ai propri settori di attività.

La norma ha introdotto questa figura professionale specifica nella quale, in ragione dell'innata valenza multidisciplinare delle funzioni tipicamente rivolte alla tutela e protezione dell'ambiente, andavano a confluire i dirigenti delle Agenzie con diverse professionalità e competenze a contenuto tecnico-scientifico (biologi, chimici, fisici, agronomi, geologi, laureati in sc. naturali/ambientali, ecc.) che possono ricoprire - e di fatto ricoprono - le medesime posizioni dirigenziali.

Ciò stante, da tempo il sistema delle Agenzie Ambientali si è orientato verso il superamento in via definitiva dell'inquadramento dei dirigenti fisici, biologi e chimici nel ruolo sanitario, essendo tali professionalità da ricondurre nelle Arpa, in ragione delle funzioni ambientali svolte, al profilo del dirigente ambientale (ruolo tecnico).

- Come si è già avuto modo di rilevare con la nota prot. 51/2019/AA del 06/08/2019, in totale contraddizione con il percorso ventennale che ha portato alla crescita del sistema agenziale e alla nascita del SNPA, l'Ipotesi di **CCNL dell'area sanità 2016-2018** siglata in data **24/07/2019**, all'art. 21, ha **abrogato il profilo professionale del dirigente ambientale**, previsto dall'art. 5 del CCNL del 21/07/2005 per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa, e ha stabilito che i dirigenti ambientali già inquadrati con tale profilo nel ruolo tecnico siano collocati in esaurimento.

L'art. 21, inoltre, pone una questione di incoerenza sistemica, posto che disciplina la figura professionale del dirigente ambientale - ruolo tecnico nell'ambito di una Ipotesi di CCNL volto a disciplinare una diversa area di contrattazione (area sanità).

La norma, infatti, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 7 CCNQ del 13/07/2016, ai cui sensi per il triennio 2016-2018 il personale dirigente amministrativo, tecnico (quindi anche il dirigente ambientale) e professionale delle Arpa deve essere ricompreso nell'area di contrattazione collettiva riferita alla Dirigenza delle Funzioni Locali e non nella suddetta Ipotesi di CCNL per l'Area Sanità, nonché con quanto previsto dall'art. 40, comma 2, d. lgs n. 165/2001.

Inoltre, il venir meno della figura professionale del dirigente ambientale:



- determinerebbe nelle Arpa anche per i dirigenti di nuova assunzione la dicotomia tra dirigenti del ruolo sanitario (chimici, fisici, biologi) e dirigenti del ruolo tecnico (agronomi, laureati in sc. naturali/ambientali, ecc.) in relazione al tipo di laurea posseduta;
- andrebbe a perpetrare la evidente disparità di trattamento economico tra professionisti impegnati nelle medesime funzioni di responsabilità nella difesa dell'ambiente, stante il riconoscimento previsto per il solo dirigente sanitario dell'indennità di esclusività. Si ricorda, infatti, che in una prima fase applicativa - essendo il funzionamento delle Agenzie Ambientali garantito da personale originariamente proveniente sia da enti pubblici del SSN, sia da enti di diversi comparti o dal settore privato - il personale dirigente proveniente dagli enti del SSN ha mantenuto l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento (ivi incluso l'inquadramento nel ruolo sanitario per chi già lo possedeva). Al contrario, i dirigenti transitati da altri comparti (diversi da quello del SSN) o dal settore privato e, pur in possesso di lauree in chimica, fisica e biologia, sono stati inquadrati nelle Arpa nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico), in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CCNL del 21/07/2005. Ciò ha determinato una disparità di trattamento economico dovuta al diverso inquadramento dei dirigenti a seconda della loro provenienza, per alcuni nel ruolo sanitario (con conseguente riconoscimento dell'indennità di esclusività) e per altri nel ruolo tecnico (senza il riconoscimento dell'indennità di esclusività).

Peraltro, le previsioni dell'art. 21 della suddetta Ipotesi di CCNL si considerano già superate in considerazione di quanto comunicato dal Comitato di Settore con nota prot. 170/ComitatoREG-SAN del 05/09/2019, nonché a seguito dell'atto di indirizzo integrativo per il rinnovo contrattuale per la dirigenza delle Funzioni Locali 2016-2018, di cui alla nota prot. 270/ComitatoREG-SAN del 07/10/2019.

Sempre in tema di personale dirigente, si evidenzia, inoltre, la necessità che - avendo a riferimento le peculiarità delle Arpa - sia modificata la disposizione che non consente di attribuire incarichi a valenza gestionale (incarichi di struttura) a dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Se ciò trova una *ratio* nella specificità del settore sanitario, per i profili dirigenziali delle Agenzie Ambientali risulta, al contrario, più funzionale all'ottimale espletamento dei compiti istituzionali la previsione che consenta una immediata assunzione di responsabilità di gestione di struttura da parte del dirigente.

Si propone, pertanto, di consentire nelle Arpa (per tutti i dirigenti a prescindere dal ruolo di inquadramento) l'attribuzione di incarichi dirigenziali con valenza gestionale (incarichi di struttura) a dirigenti neoassunti.

2. POSIZIONAMENTO CONTRATTUALE DELLE AGENZIE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le peculiari caratteristiche che distinguono le Agenzie per la protezione dell'ambiente dagli enti e dalle aziende del SSN, determinate dalle finalità del mandato istituzionale volto alla tutela dell'ambiente e del territorio regionale, richiedono:



- specifiche disposizioni mediante l'introduzione di una **“sezione speciale”** in sede di contrattazione collettiva nazionale, che consenta di gestire in modo adeguato e funzionale alle proprie esigenze operative il relativo personale, sia del comparto che della dirigenza, indipendentemente dalla collocazione di quest'ultima in seno al CCNL Sanità o Funzioni Locali;
- il coinvolgimento, in ottica di collaborazione e supporto al Comitato di Settore, di AssoARPA (associazione rappresentativa di tutte le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio nazionale, che svolge una funzione di coordinamento per l'omogeneizzazione degli indirizzi sulle materie demandate alla contrattazione integrativa/decentrata) quale organismo in grado di fornire il supporto tecnico specialistico per lo svolgimento delle trattative negoziali, in relazione alle peculiarità dell'inquadramento del personale impiegato presso le Agenzie Ambientali.

Nell'ottica dell'istituzione di una “sezione speciale” dedicata alle Agenzie ambientali, si indicano di seguito le tematiche di maggior rilievo:

2.1 PERSONALE DELLA DIRIGENZA

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

E' necessario uniformare le procedure di reclutamento della dirigenza, in considerazione del fatto che le caratteristiche organizzative e i profili di competenza delle strutture presenti nelle Agenzie sono compatibili con figure dirigenziali non limitate al ruolo sanitario, ma estese ai ruoli professionali, tecnico ed amministrativo, attraverso Regolamenti agenziali in materia che possano prevedere requisiti di accesso alla dirigenza in coerenza con quanto previsto dall'art. 26 del d. lgs. 165/2001.

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

Premesso che l'art. 40 comma 1 del decreto legislativo 165/2001 esclude dalla disciplina della contrattazione collettiva la materia del “conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali”, ad oggi si rileva come il CCNL Sanità non consenta l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. Si evidenzia come, per meglio rispondere alle esigenze organizzative delle ARPA, possa essere necessaria l'immediata assunzione di responsabilità di valenza gestionale (incarichi di struttura).

DIRIGENTE AMBIENTALE

E' indispensabile superare in via definitiva, per il futuro e per il sistema delle ARPA, l'inquadramento dei dirigenti fisici, biologi e chimici nel ruolo sanitario e ricondurre obbligatoriamente i nuovi incarichi relativi a tali professionalità al profilo del dirigente ambientale (ruolo tecnico).

Conseguentemente il ruolo sanitario è mantenuto solo con valenza residuale, ad esaurimento, nelle more delle cessazioni dei rapporti di lavoro del personale dirigente attualmente inquadrato in tale ruolo.

Si rinvia alla proposta di clausola contrattuale da inserire in sede di rinnovo contrattuale della dirigenza dell'area funzioni locali 2016-2018 riportata al successivo paragrafo 3.

FONDI CONTRATTUALI

Si evidenzia la necessità di una semplificazione dei Fondi della dirigenza, con la previsione di un fondo unico con regole chiare di costituzione e di computo, entro i limiti massimi predefiniti dalla legge. Ciò consentirebbe di superare le criticità derivanti dalla separazione dei fondi tra ruolo sanitario da un lato e PTA dall'altro, nonché di garantire una politica unitaria di sviluppo professionale del personale dirigente, anche mediante l'ottimale utilizzo dei residui conseguenti alla graduale diminuzione dei dirigenti, senza distinzione di ruolo professionale.

Conseguentemente si auspica una semplificazione nella definizione della graduazione/valorizzazione delle posizioni dirigenziali in coerenza con le disposizioni normative che attribuiscono all'Ente la competenza in materia di organizzazione, riconducendole nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale. Ciò, inoltre, consentirebbe di superare la disparità di trattamento derivante dal fatto che ai soli dirigenti del ruolo sanitario è riconosciuta l'indennità di esclusività, che, peraltro, risulta essere uno strumento adeguato solo al personale dirigente del SSN. Tale disparità potrebbe essere, infatti, superata attraverso l'utilizzo delle risorse dei fondi contrattuali ai fini della necessaria valorizzazione delle attività del dirigente operante nell'ambito della tutela e protezione dell'ambiente.

2.2. PERSONALE DEL COMPARTO

REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ E DEFINIZIONE DELL'AREA TECNICO AMBIENTALE

Con riferimento alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto sanità e definizione dell'area tecnico ambientale (art. 12 CCNL Sanità 2016-2018) si conferma quanto già trasmesso con nota prot. 41/2019/AA del 22/05/2019, così come integrata nel testo **Allegato 1)** al presente documento, per quanto attiene alla declaratoria del collaboratore tecnico professionale – ambientale cat. D nella parte che include le funzioni ispettive di cui all'art. 14 della L. 132/2016.

INCARICHI DI FUNZIONE

Si ritiene necessario semplificare la definizione della graduazione/valorizzazione degli incarichi di funzione.

In particolare si propone di:

- prevedere che le risorse dedicate agli incarichi di funzione siano a carico del bilancio delle Agenzie e pertanto nella completa disponibilità delle medesime, così da sottrarre la loro definizione e la loro valorizzazione alla contrattazione collettiva aziendale, in coerenza con le disposizioni normative che attribuiscono alle pubbliche amministrazioni la competenza in materia di organizzazione;
- armonizzare gli importi delle relative indennità anche avuto riguardo a quelli in essere nell'ambito del comparto di contrattazione delle Funzioni locali.



ATTIVITA' ISTITUZIONALI E OBBLIGATORIE SVOLTE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Si tratta di attività istituzionali non aventi carattere di emergenza, svolte al di fuori della Pronta Disponibilità, in orario notturno e/o in giornate festive/non lavorative a fronte di una programmazione delle medesime (ad esempio: rilievi fonometrici notturni; monitoraggi ambientali notturni, festivi/non lavorativi, ecc.). Per tale attività si propone di prevedere nel CCNL una regolamentazione di carattere generale, da declinare in sede di contrattazione integrativa, anche al fine di individuare opportune modalità di valorizzazione economica ed in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 4, lett. h) del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.

2.3 TEMATICHE DI INTERESSE COMUNE AL PERSONALE DIRIGENTE E NON

PRONTA DISPONIBILITÀ

E' necessario prevedere una maggiore flessibilità nell'utilizzo di tale istituto in relazione alle specificità delle Agenzie Ambientali.

In particolare, si propone il superamento dei limiti di ruolo attualmente presenti nella disciplina contrattuale, in particolare occorre superare l'esclusione, in via ordinaria, del personale non dirigente del ruolo tecnico, nonché le attuali limitazioni relative al personale dirigente, rafforzando le prerogative datoriali rispetto alle esigenze dell'organizzazione del servizio di gestione delle emergenze ambientali e/o di protezione civile.

TRASFERTE

E' opportuno confermare che l'istituto trova applicazione solo al di fuori del territorio regionale, in relazione alla specifica articolazione territoriale su base regionale delle Agenzie Ambientali e in considerazione del fatto che la maggior parte del personale delle agenzie è impiegato abitualmente in attività sul campo e a servizio dell'intero territorio regionale di riferimento.

FORMAZIONE

Si propone una revisione complessiva del sistema di accreditamento degli interventi formativi anche in considerazione della scuola di specializzazione in materia ambientale di futura istituzione, nonché in funzione del definitivo superamento dell'attuale sistema ECM per le ARPA.

PATROCINIO LEGALE/COPERTURE ASSICURATIVE

Si suggerisce la rivisitazione della disciplina del patrocinio legale e delle coperture assicurative al fine di assicurare l'omogeneizzazione delle stesse nei diversi comparti di contrattazione e allo scopo di accordare maggiori elementi di chiarezza sugli effettivi margini di tutela.



BUONO MENSA

E' necessario l'adeguamento dell'importo ai limiti normativi e la contestuale eliminazione del contributo a carico del dipendente.

LIBERA PROFESSIONE

In attuazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, è necessario chiarire definitivamente che al personale delle Agenzie ambientali, in considerazione delle peculiarità delle attività istituzionali previste dalla L. n. 132/2016 e dai rispettivi ordinamenti regionali, è precluso l'esercizio dell'attività libero-professionale.

3 RINNOVO CONTRATTUALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA FUNZIONI LOCALI 2016-2018

In considerazione dell'imminenza del rinnovo contrattuale della dirigenza dell'Area Funzioni Locali (art. 7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) per il triennio 2016-2018, avendo a riferimento l'atto di indirizzo integrativo dell'Area Funzioni Locali (nota prot. 207/ComitatoREG-SAN del 07/10/2019), si riporta di seguito una proposta di formulazione della clausola contrattuale con riferimento alla figura del dirigente presso le ARPA.

PROPOSTA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE PER I DIRIGENTI DELLE ARPA

- 1. Con riferimento alle specifiche necessità delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), i dirigenti in possesso di lauree in ambito tecnico-scientifico, sono inquadrati esclusivamente nel profilo professionale di dirigente ambientale, afferente al ruolo tecnico, fatto salvo l'inquadramento del personale dirigente già presente nei ruoli delle ARPA.*
- 2. I requisiti di accesso alla figura dirigenziale di cui al comma 1 sono quelli stabiliti dall'art. 26 del d.lgs. 165/2001.*
- 3. Le ARPA individuano nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le eventuali specializzazioni, per l'assunzione del dirigente ambientale, avendo a riferimento le attività richieste per il posto messo a selezione (job description) ed in relazione ai propri settori di attività. Individuano altresì le modalità di graduazione delle funzioni e di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali.*
- 4. Ai dirigenti ambientali si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti del ruolo tecnico previsto al Titolo _____.*
- 5. Nelle ARPA la titolarità di incarichi di tipo gestionale può essere conferita anche a dirigenti neoassunti di ogni ruolo e profilo di inquadramento.*

Allegato 1)

PERSONALE DEL COMPARTO

REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ E DEFINIZIONE DELL'AREA TECNICO AMBIENTALE

L'art. 12 del nuovo CCNL Sanità siglato in data 21/05/2018, nell'ambito delle disposizioni tese a ridefinire l'inquadramento professionale del personale del comparto Sanità, ha previsto la possibilità di istituire un'apposita area prestazionale definita "area tecnico-ambientale".

Per individuare i contenuti dei profili professionali afferenti all'area prestazionale tecnico-ambientale (in particolare con riferimento a personale di categoria D/DS) è utile individuare un "macro-profilo" in cui siano riportate le principali attività e mansioni richieste per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Agenzie (settore tecnico-ambientale).

Avendo a riferimento le attuali formulazioni delle declaratorie contenute nei CCNL (rif. Allegato 1) del CCNL 07/04/1999, come modificato dal CCNL 20/09/2001 e dal CCNL 19/04/2004) si propone di seguito la descrizione, a partire dalla categoria D, dei differenti profili professionali, appartenenti alle diverse categorie.

Proposta di formulazione dei profili professionali afferenti l'area tecnico ambientale

CATEGORIA D

DECLARATORIA *(attuale formulazione)*

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.

Appartengono, altresì, a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.

Personale tecnico

Collaboratore tecnico – professionale *(attuale formulazione)*

Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico



e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

Collaboratore tecnico – professionale ambientale (ipotesi)

Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio, programmazione ed elaborazione dei dati. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale ambientale si svolgono nei settori del monitoraggio ambientale, nella gestione di sistemi informativi e informatici (anche di carattere cartografico), nelle attività di vigilanza e controllo ivi incluse le funzioni ispettive di cui all'art. 14 della legge 132/2016, nelle attività istruttorie di tipo tecnico-amministrativo riferite ai procedimenti di competenza, nelle attività analitiche all'interno delle strutture laboratoristiche, nelle attività di educazione, formazione, sperimentazione, innovazione e reporting ambientale, nelle attività dei settori idro-nivo-meteo, climatologico e marino, garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza e avendo a riferimento le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D

- dall'esterno: pubblico concorso;
- (*ipotesi*) dall'interno: per cambio di profilo professionale nell'ambito della medesima categoria di appartenenza.

Requisiti culturali e professionali per l'accesso alla categoria D

per il collaboratore tecnico professionale ambientale

- accesso dall'esterno: possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche secondo le indicazioni del bando di concorso e corredato, ove previsto dall'ordinamento, dalla relativa abilitazione professionale;
- (*ipotesi*) accesso dall'interno: possesso di diploma di laurea in discipline tecnico scientifiche secondo le indicazioni individuate dall'ente e corredato, ove previsto dall'ordinamento, dalla relativa abilitazione professionale ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente all'inquadramento in categoria D. Sono, altresì, fatti salvi i diplomi abilitativi per legge. ⁽¹⁾

¹ Per il personale di ruolo già inquadrato nella categoria D pur privo del diploma di laurea, in caso di cambio di profilo all'interno della medesima cat. D, è comunque salvaguardato l'inquadramento nella cat. D già conseguito in virtù di titoli abilitanti riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL di riordino dei profili professionali.

CATEGORIA C

DECLARATORIA *(attuale formulazione)*

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Personale tecnico

Assistente tecnico *(attuale formulazione)*

Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.

Assistente tecnico ambientale *(ipotesi)*

Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.

Esegue operazioni di supporto alle attività di tipo tecnico-ambientale, che si svolgono nell'ambito dei settori del monitoraggio ambientale, nella gestione di sistemi informativi e informatici (anche di carattere cartografico), nelle attività di vigilanza e controllo, nelle attività istruttorie di tipo tecnico-amministrativo riferite ai procedimenti di competenza, nelle attività analitiche all'interno delle strutture laboratoristiche, nelle attività di educazione e reporting ambientale, nelle attività dei settori idro-nivo-meteo, climatologico e marino, avendo a riferimento le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C :

- dall'esterno: mediante pubblico concorso;
- (*ipotesi*) dall'interno: per cambio di profilo professionale nell'ambito della medesima categoria di appartenenza.

Requisiti culturali e professionali per l'accesso alla categoria C:

Per l'assistente tecnico ambientale:

- dall'esterno: il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività;
- (*ipotesi*) dall'interno: il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente all'inquadramento nella categoria C.

CATEGORIA B

DECLARATORIA (*attuale formulazione*)

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.

Appartengono, altresì, a questa categoria - nel livello B super (Bs) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.

Personale tecnico

Operatore tecnico (*attuale formulazione*)

Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.

Operatore tecnico ambientale (*ipotesi*)

Svolge le attività di cui al punto precedente, nonché partecipa alle attività connesse all'accettazione e/o al trasporto campioni con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:

- dall'esterno: mediante procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità o procedure concorsuali secondo le vigenti disposizioni;
- (*ipotesi*) dall'interno: per cambio di profilo professionale nell'ambito della medesima categoria di appartenenza.

Requisiti culturali e professionali per l'accesso alla categoria B:

Per l'operatore tecnico ambientale

- dall'esterno: (*la definizione dei requisiti per l'accesso alla categoria B compete alla Commissione Paritetica, tenuto conto delle disposizioni previste dall'ordinamento scolastico*) assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
- (*ipotesi*) dall'interno: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica
- (*ipotesi*) dall'interno: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Ovvero, ove non siano previsti specifici titoli abilitativi, l'inquadramento in categoria B.

Bologna, ottobre 2019